

N. 06222/2009 REG.SEN.
N. 00044/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 44 del 2008, proposto da:
La Bottega del Legno s.n.c, rappresentata e difesa dagli avv. Gian
Luigi Rota e Giuseppe Rusconi, domiciliata ex lege presso la
segreteria del T.A.R., in Milano, via Conservatorio, n. 13;

contro

Comune di Valdidentro, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno
Santamaria, presso il cui studio, in Milano, Galleria del Corso, 2, è
elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 30.10.2007 recante “comunicazione di
chiusura del procedimento della pratica di sportello unico per le
imprese ai sensi dell’art. 5, d.P.R. n. 447/98, inerente l’ampliamento

del fabbricato falegnameria denominato Bottega del Legno s.n.c. sito in loc. Pacè nel Comune di Valdidentro, distinto in catasto al fg. 44 mapp.li 517, 520, 521 e 522”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valdidentro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Gian Luigi Rota e Paola Bastonini (in sostituzione di Santamaria);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Bottega del Legno s.n.c. ricorre avverso il provvedimento con cui il Comune di Valdidentro le ha comunicato la archiviazione del procedimento attivato ai sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 447/1998, per la realizzazione di uno stabilimento artigianale. Queste le censure dedotte: I. violazione art. 10 bis, l. n. 241/1990; II. contraddittorietà del provvedimento rispetto al dispositivo della deliberazione della giunta comunale n. 108 del 21 giugno 2006, valida ed efficace; eccesso di potere; III. violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 non essendo comprensibile il riferimento alle “rilevanti riserve di carattere amministrativo”; IV. il terzo paragrafo del provvedimento adduce, in modo criptico, l'esistenza di aree destinate all'insediamento

di impianti produttivi: una simile circostanza doveva essere integrata dalla conoscenza della disponibilità di aree produttive sul mercato e non solo nella cartografia del piano regolatore.

2. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito:

- l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Lombardia;

- l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse poiché la ricorrente ha presentato in data 9.4.2009 una nuova istanza di permesso di costruire ed ha dichiarato di assentire alla chiusura della procedura all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.

3. All'udienza del 18 novembre 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

4. La prima eccezione - di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione in quanto la variante ex art. 5, d.P.R. n. 447/98 può essere approvata solo previa acquisizione del parere vincolante della Regione - sollevata dalla difesa dell'amministrazione comunale è infondata.

Il procedimento si è, difatti, arrestato ad uno stadio in cui l'intervento regionale non era ancora richiesto, non essendo neppure giunto alla determinazione della conferenza di servizi. Pertanto, siccome le censure della società ricorrente si appuntano unicamente avverso la fase precedente il parere regionale richiesto dall'art. 25, l.

Regione Lombardia n. 12/2005, il ricorso non necessitava di notifica alla Regione.

5. Né può trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della presentazione di una nuova istanza di permesso di costruire unitamente ad una dichiarazione della società ricorrente di assentire, con il rilascio del titolo edilizio, alla chiusura della procedura all'esito della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.

Il permesso di costruire non risulta essere ancora stato rilasciato e in ogni caso, la presentazione di una nuova istanza non comporta il verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere del tutto certa e definitiva l'inutilità della sentenza, da escludere, cioè, con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per la ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5481 e 30 giugno 2004, n. 4803; sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756).

6. Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l'atto impugnato non è stato preceduto dal c.d. preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990.

7. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato: il provvedimento, laddove afferma la sussistenza di presupposti di illegittimità della delibera della giunta comunale n. 108 del 21.6.2006, è viziato da

eccesso di potere, e ciò per la presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi fino al loro annullamento.

8. Parimenti fondato è il terzo motivo di ricorso non essendo evincibili le ragioni giuridiche che l'amministrazione ha inteso porre a base del provvedimento facendo riferimento a generiche "rilevanti riserve di carattere amministrativo".

9. Anche l'ultimo motivo di ricorso merita accoglimento.

Limitandosi ad un generico richiamo della condizione posta dall'art. 5 del DPR n. 447/98 - secondo cui il ricorso alla procedura semplificata è consentito ove lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato - l'amministrazione dimostra di non avere tenuto in debita considerazione la tipologia di progetto presentata, avente ad oggetto la realizzazione di un ampliamento di un insediamento produttivo già operante. L'area da destinare all'ampliamento della relativa attività non può, difatti, essere rinvenuta altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell'insediamento principale e da ampliare (T.A.R. Abruzzo Pescara, 10 febbraio 2005, n. 56).

10. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, fondato e va pertanto accolto.

11. Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'amministrazione convenuta e si liquidano in euro 2.000,00

(duemila/00), oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

